

**NOVITA' NORMATIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO E
SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE**

**I PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI
REVISIONE**

ODCEC LODI 20 giugno 2019

a cura di Daniela Diani

Novità normative 2019 e principi di vigilanza

- **NOVITA' NORMATIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE**
esame della Legge 145/2018
esame dei Decreti 2019 in materia di finanza locale
- **I PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE (Consiglio nazionale ODCEC)**

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

La legge di stabilità perciò sancisce la possibilità di utilizzo di due voci di bilancio, nell'ambito degli equilibri del pareggio di bilancio:

- risultato di amministrazione
- fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

Purchè ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

Quando c'è equilibrio ai fini del pareggio di bilancio 2019?

Quando il risultato di competenza dell'esercizio è non negativo.

Quale documento consente di verificare il rispetto dell'equilibrio? Il rendiconto di gestione

Dove si verifica il rispetto dell'equilibrio? nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (poteri del MEF di assumere iniziative legislative)

Novità normative 2019

Pareggio di bilancio

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione le precedenti normative in materia di pareggio di bilancio. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

commi 857 – 865 rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

859. **A partire dall'anno 2020**, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

Novità normative 2019

Debiti commerciali

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

Dato temporale: a decorrere dal 2020

Soggetti obbligati: le P.A. di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Elementi rilevanti:

- **Debito commerciale residuo** rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che si deve ridurre del 10% rispetto all'anno precedente
- **Indicatore di ritardo nei pagamenti** rilevato alla fine dell'esercizio precedente (pagamenti effettuati oltre i 30 gg)

Novità normative 2019

Debiti commerciali

Come si calcola il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente?

Ai fini del calcolo sono considerate tutte le fatture interamente scadute e non pagate alla data del 31/12 dell'anno precedente alla rilevazione. Le note di credito hanno effetto negativo.

Le contabilizzazioni in stato «non liquidabile e in sospeso in contenzioso o in contestazione» riducono l'ammontare dello stock del debito

Novità normative 2019

Debiti commerciali

Cos'è l'indicatore di ritardo nei pagamenti rilevato alla fine dell'esercizio precedente?

L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti.

L'obbligo per le PA di pubblicare tale indice è stato introdotto dal d. lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e poi modificato dal DL 66/2014.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

L'indicatore è calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014.

L'indicatore va calcolato **determinando la somma**, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, **dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura** o richiesta equivalente di pagamento **e la data di pagamento** ai fornitori **moltiplicata per l'importo dovuto**, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo **di riferimento**.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 **sono elaborati mediante la piattaforma elettronica** per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

Novità normative 2019

Debiti commerciali

- a) **al 5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) **al 3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

Novità normative 2019

Debiti commerciali

c) **al 2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) **all'1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

Perciò **entro il 31 gennaio 2020** occorre verificare quanto previsto dalla norma in esame è cioè:

- Se il **debito commerciale residuo** rilevato alla fine dell'esercizio precedente si è **ridotto del 10%** rispetto all'anno precedente
- Se l'**indicatore di ritardo nei pagamenti** rilevato alla fine dell'esercizio precedente è **positivo**

Novità normative 2019

Debiti commerciali

Se si verifica almeno una delle due fattispecie, c'è un obbligo in capo all'EE.LL. di stanziare nella parte nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

La misura del fondo debiti commerciali è funzione della posizione dell'Ente in relazione ai due indicatori rilevati entro il 31 gennaio, ed è pari ad **una percentuale degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi.**

Novità normative 2019

Debiti commerciali

- in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo per il calcolo del fondo **si applica la percentuale del 5%**.
- per ritardi nei pagamenti superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente, per il calcolo del fondo si applica **la percentuale del 5%**.
- per ritardi nei pagamenti compresi tra 31 gg e 60 gg. per il calcolo del fondo si applica **la percentuale del 3%**.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

- per ritardi nei pagamenti compresi tra 11 gg e 30 gg. per il calcolo del fondo si applica **la percentuale del 2%**.
- per ritardi nei pagamenti compresi tra 1 gg e 10 gg. per il calcolo del fondo si applica **la percentuale del 1%**.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali:

- è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi
- non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

Novità normative 2019

Debiti commerciali

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Novità normative 2019

Entrate

107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni **contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale**, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

Novità normative 2019

- 108. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 **è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.**
- 110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Novità normative 2019

112. Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».

113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-sezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Novità normative 2019

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, etc etc e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

Novità normative 2019

Entrate – ristoro gettito TASI – IMU

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Con il decreto 14.12.2018 n. 135 cd «decreto semplificazioni» convertito con modificazioni dalla legge 12/2019 sono stati aggiunti i 110 milioni di euro mancati e data facoltà di utilizzo del fondo anche sulla parte corrente del bilancio.

Novità normative 2019

Entrate – fondo di solidarietà

921. Il Fondo di solidarietà comunale, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale.

Novità normative 2019

Regolamento incentivi IMU, TARI + ALTRI TRIBUTI

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio **regolamento**, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Novità normative 2019

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante **contrattazione integrativa**, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Novità normative 2019

Modalità di commisurazione Tari

- Comma 1093: All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

Anticipazioni di tesoreria enti locali

Comma 906: Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

Novità normative 2019

commi 917; 919: Imposta comunale sulla pubblicità

917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Novità normative 2019

- commi 1015 - 1018: Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali

1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

Novità normative 2019

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il **debito commerciale residuo** rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Novità normative 2019

1016. La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al **30 giugno 2019** è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al **31 dicembre 2018**, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Novità normative 2019

Queste facoltà non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ , non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

Comma 901: All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

Novità normative 2019

Art. 191 c. 3 TUEL

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, **la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.** Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare

Novità normative 2019

- comma 905: riduzione limiti di spesa

A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione spese pubblicitarie al Garante);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani di razionalizzazione);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (missioni e spese gestione autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto immobili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (gestione autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni immobili).

Novità normative 2019

- commi 909-911: Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

Si modifica l'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come segue: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale **secondo le modalità definite**, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ».

Novità normative 2019

- comma 300: **Concorsi pubblici unici**

Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità **le procedure concorsuali sono svolte**, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, **mediante concorsi pubblici unici**, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Novità normative 2019

A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo **sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.**

Novità normative 2019

- commi 436-441; 444: Rinnovo contrattuale 2019-2021

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Novità normative 2019

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

P8 Indicatore concernente **l'effettiva capacità di riscossione** (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Decreto crescita

Art. 15. Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle **entrate, anche tributarie**, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Decreto crescita

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Decreto crescita

La disposizione consente di agevolare anche quei contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva non mediante ruolo ma mediante la procedura dell'ingiunzione di pagamento. Gli enti territoriali possono introdurre la definizione agevolata dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione notificati negli anni dal 2000 al 2017.

Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del dl crescita (dl 30 aprile 2019, n.34), e quindi entro il 29 giugno 2019, mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs n.446 del 1997.

Con la delibera di adesione alla definizione agevolata gli enti dovranno disciplinare alcuni elementi quali modalità, scadenze, numero rate, esclusione delle sanzioni, definizione della pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa,

Decreto crescita

Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

Decreto crescita

- c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

Decreto crescita

I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) **non abbiano già ottenuto un finanziamento** a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) **siano aggiuntive** rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto **ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.**

Decreto crescita

Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Decreto crescita

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Decreto crescita

A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Decreto crescita

ATTENZIONE: si tratta di una modifica significativa e sostanziale dell'attuale sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni. Di fatto si attua il superamento delle regole del turn-over, e si introduce un nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

CAPISALDI:

- coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale
- rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio **asseverato dall'organo di revisione**

Decreto crescita

Decorrenza: la data verrà stabilita dal decreto attuativo

Soglia percentuale: il decreto stabilirà dei valori soglia che potranno essere anche differenziati per fascia demografica

Limite assunzionale: tetto di spesa calcolato come percentuale delle entrate correnti

Entrate a base di calcolo: le entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Spese a base di calcolo: il costo del personale va calcolato al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione

Decreto crescita

NOVITA': nel caso di spese già superiori al tetto determinato come percentuale delle entrate correnti i comuni dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Norma a regime: A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia

Decreto crescita

NOVITA': La norma **impone di adeguare, in aumento o in diminuzione**, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio procapite.

Si prenderà a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Decreto crescita

I revisori sono ancora una volta chiamati in causa con l'obbligo di asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Si tratta ad evidenza del prospetto di verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione e alle sue variazioni, dove sono rappresentati gli equilibri finanziari per le tre annualità del bilancio.

Tale asseverazione sarà propedeutica al parere sulla delibera di approvazione dei fabbisogni di personale, nell'ambito della quale occorre dar conto della compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio.

Decreto crescita

Un interessante emendamento proposto sul decreto crescita consentirebbe di correggere il tiro rispetto al sistema delle sanzioni previste sempre dalla legge di bilancio (comma 859) in relazione alla questione dei debiti commerciali.

La normativa attuale infatti impone a partire dal 2020 di creare un «fondo di garanzia debiti commerciali» pari al 5% della spesa stanziata l'anno prima per l'acquisto di beni e servizi agli enti che non sono riusciti a ridurre di almeno 10% il debito commerciale residuo.

L'emendamento in argomento prevede che questa sanzione scatti al verificarsi di una seconda condizione, che si aggiunge alla prima: il debito residuo non ridotto infatti dovrà essere superiore al 5% del valore delle fatture ricevute nell'esercizio precedente.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

Il decreto ministeriale 1.3.2019 inserisce alcune parti al punto 5 del principio contabile afferente le spese di investimento, in relazione:

1. alla registrazione contabile delle spese per **il livello minimo di progettazione** richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, ed alla formazione del relativo FPV.
2. alla registrazione contabile delle **spese di progettazione** riguardanti interventi al di sotto dei 100 mila euro e interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale.
3. alla **conservazione del fondo pluriennale vincolato** per le spese in conto capitale non ancora impegnate.
4. Alla gestione dei **ribassi d'asta**

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

Nel merito della spesa riguardante **il livello minimo di progettazione** si afferma che è registrata nel bilancio di previsione **prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce**. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che **i documenti di programmazione dell'ente**, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), **individuino in modo specifico l'investimento** a cui la spesa di progettazione è destinata, **prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento**. La spesa di progettazione "esterna" è registrata al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**". Nel caso di progettazione "interna" le relative spese sono contabilizzate al Titolo I. La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

Nel merito della **formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione**, alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore ai 40 mila euro non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che **siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento**. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

2. Nel merito delle spese di progettazione riguardanti sia lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro sia lavori di importo superiore inseriti nel programma delle OO.PP. , **la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva**, sia nel caso di progettazione interna (incentivi) che di progettazione esterna. In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (40 mila euro) **sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato** determinato in sede di rendiconto **a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni:**

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento ;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

e una delle successive:

c) **impegno di voce di Q.E. (vale solo per opere > 100 mila euro):** le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) **avvio procedure affidamento livelli di progettazione successivi al minimo:** in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, **le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:**

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i **livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente**. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell'esercizio in cui è **stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;**
- nell'esercizio in cui sono state **formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;**
- nell'esercizio in cui **la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.**

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

e una delle successive:

e) avvio procedure di affidamento dei lavori: entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

A seguito della stipula del contratto di appalto o della consegna anticipata, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre **gli eventuali ribassi di asta** costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, **se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale** da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Modifiche al principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e smi

Ricordiamo che per “procedure formalmente attivate” si intende:

- 1) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- 2) la pubblicazione di un avviso di pre-informazione cui faccia seguito la trasmissione dell’invito a confermare l’interesse (artt. 70, commi 2 e 3 e 75, del Dlgs. n. 50/2016);
- 3) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 1 . Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione .

Documento n. 2 . Funzioni dell'Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza

Documento n. 3 Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione

Documento n. 4 Controlli di regolarità amministrativo - contabile sulle entrate e sulle spese

Documento n. 5 Controlli sul rendiconto

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 6 Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale.

Documento n. 7 Controlli sull'indebitamento

Documento n. 8 Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa

Documento n. 9 Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale

Documento n. 10 Controlli sugli organismi partecipati

Documento n. 11 Controlli sugli adempimenti fiscali

Documento n. 12 Controlli sul bilancio consolidato

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Documento n. 2 . Funzioni dell'Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza

PARERI OBBLIGATORI

La collaborazione è obbligatoria sulle proposte di deliberazione relativa alle seguenti aree:

1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri;
3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;
4. ricorso all'indebitamento;
5. debiti fuori bilancio e transazioni;
6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

I pareri rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio dell'ente locale. Lo stesso organo è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

Il regolamento di contabilità dell'ente deve stabilire entro quale **termine** l'Organo di revisione dovrà dare il parere, tenendo conto delle necessità dell'ente e di quelle dell'Organo di revisione di poter approfondire e valutare i contenuti, gli effetti della proposta e formulare il parere. Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio ed alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

È richiesto il parere su tutti gli **atti di programmazione** di competenza del Consiglio o sottoposti al Consiglio come propedeutici al bilancio di previsione di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel.

Considerato che tutti gli strumenti di programmazione devono essere inseriti nel Documento Unico di Programmazione DUP o nelle note di aggiornamento al DUP, si precisa che l'Organo di revisione, tranne il caso di atti adottati separatamente ma che in ogni caso devono essere recepiti nel Documento Unico di Programmazione DUP, deve esprimersi nell'ambito del parere sul DUP.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI

Secondo la Corte dei Conti il debito fuori bilancio è un'obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche contabili proprie degli enti.

L'articolo 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali (vedi anche Ministero degli Interni circolare del 20 settembre 1993). Il debito, quindi, è un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 del Tuel.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Il riconoscimento presuppone il contestuale finanziamento. La funzione della delibera consiliare di riconoscimento e finanziamento è diretta a:

- accertare se il debito è imputabile all'ente;
- accertare se rientra in una delle cinque tipologie riconoscibili;
- limitare il riconoscimento per la tipologia della lett. e) (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel) nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente;
- reperire il finanziamento;
- accertare le eventuali responsabilità.

L'Organo di revisione rispetto a queste tematiche deve esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile obbligatorio secondo l'art. 239 comma 1, lett. b) n. 6) e comma 1 bis del Tuel.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Inoltre, deve verificare che il provvedimento sia trasmesso alla competente procura della Corte dei Conti. Qualora l'ente non provveda, l'organo di controllo deve provvedere a comunicare alla competente Procura della Corte dei Conti l'inadempienza.

L'Organo di revisione deve verificare, anche a campione, nel corso dell'esercizio e alla fine, se sussistono spese aventi la natura di debiti fuori bilancio imputate in competenza senza un previo atto di riconoscimento e finanziamento da parte del Consiglio. A tal fine occorre accentuare le verifiche in particolare sulle somme impegnate nei primi mesi dell'esercizio.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Accanto a quelli che tecnicamente si definiscono “debiti fuori bilancio” si collocano le “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenza dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare l’impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L.). Sul tema delle passività pregresse si sono espresse diverse sezioni di controllo della Corte dei Conti, tra cui si segnala la deliberazione della sezione di controllo Lombardia n. 82/2015.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Sostanzialmente la Corte dei Conti evidenzia che, nel caso in cui l'impegno sia stato a suo tempo assunto, ma i corrispondenti residui siano stati eliminati oppure nei casi in cui, ad esempio sulle utenze, l'ente riceva in annualità successive richieste di conguaglio su spese a suo tempo impegnate, tali spese possano essere impegnate sulla competenza dell'esercizio e non siano da considerarsi debiti fuori bilancio.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

La transazione (art. 1965 c.c.) è uno strumento negoziale che in funzione deflattiva del contenzioso cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale.

La transazione deve avere ad oggetto "diritti disponibili" (art. 1966 comma 2 c.c.) e determina una rinnovazione del titolo. Tuttavia se il debito pregresso rientra tra i casi di debito fuori bilancio ex art. 194 Tuel, la transazione non ne muta la natura contabile.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

La formulazione del comma 1, lett. b) n. 6) dell'art. 239 Tuel individua le materie nelle quali è obbligatorio il parere dell'organo di revisione. Si tratta di materie che, in base all'art. 42 ed all'art. 194 del Tuel, appartengono alla competenza funzionale del Consiglio. Ciò premesso, non è rilevante se l'ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso al solo organo consiliare, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle proposte espresse dall'organo di revisione.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'Organo di revisione, nelle sue funzioni di controllo, deve verificare gli atti transattivi predisposti dai responsabili delle varie aree, e dalla stessa Giunta.

Utilizzando i parametri giurisprudenziali e di dottrina riportati nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti si possono, in sintesi, elencare i seguenti punti da verificare tecnicamente durante la fase dei controlli:

- 1) che il contenuto della transazione preveda concessioni reciproche;
- 2) il fatto che vi sia una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

3) circa le modalità di formazione della volontà amministrativa: o si avrà a corredo un parere dell'avvocatura dell'ente, oppure si richiederà una relazione, di norma riservata al legale che assiste lo stesso Ente o del Responsabile del servizio che ne motiva l'opportunità e la convenienza;

4) che l'atto amministrativo deve essere motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità. Deve considerare la convenienza economica della transazione in relazione al rischio di causa, tenuto conto anche dell'andamento processuale.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Il parere dell'Organo di revisione, tenendo conto del quadro sostanzialmente delineato dalla dottrina e dai principi giurisprudenziali e consulenziali delle sezioni della Corte dei conti, deve tener conto dei seguenti criteri:

- 1) ammissibilità della transazione (cfr. SRC Piemonte n. 344/2013/PAR – SRC Lombardia n. 1116/2009/PAR);
- 2) correttezza della procedura;
- 3) competenza ad autorizzare;
- 4) dimostrazione della convenienza;
- 5) corretta imputazione e finanziamento della spesa.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO

L'art. 175 del Tuel concede la possibilità di variare il bilancio di competenza e di cassa per ciascuno dei tre esercizi oggetto di previsione. La competenza a deliberare le variazioni spetta non solo al Consiglio, ma anche all'organo esecutivo e ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile del servizio finanziario.

Il parere dell'Organo di revisione è necessario per le variazioni di competenza del Consiglio; per le variazioni di bilancio di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi non è previsto il parere, a meno che il parere non sia previsto dalle norme o dai principi contabili.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO

L'Organo di revisione, però, deve verificare in sede di esame del rendiconto della gestione, l'esistenza dei presupposti che hanno generato le variazioni di bilancio, dandone conto nella sua relazione, comprese quelle approvate in corso di esercizio.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Ai sensi dell'art. 193 del Tuel il Consiglio, tranne diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, ed almeno entro il 31 luglio, deve provvedere a dare atto del permanere degli equilibri di competenza e di cassa e, in caso di accertamento negativo, adottare le misure necessarie per ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo: • di gestione di competenza; • di amministrazione; • di cassa; • nella gestione dei residui.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'art. 193 del Tuel enuncia l'obbligo di verifica degli equilibri per i quali spetta all'organo di revisione esprimere parere sull'eventuale proposta di deliberazione di variazione da sottoporre al Consiglio.

I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario dovranno formulare apposite relazioni sullo stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni e sulla sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Superando precedenti orientamenti interpretativi, si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del Tuel un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell'Organo di revisione.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Parere su riaccertamento ordinario dei residui

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con una deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Il riaccertamento annuale ordinario consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata:

- alla revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto o in parte (fondatezza giuridica ed esigibilità);
- alla loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

La deliberazione di riaccertamento ordinario è adottata dalla Giunta, previo parere dell'Organo di revisione.

La delibera di Giunta deve contenere:

- elenchi dei residui attivi e passivi da cancellare (con separata evidenza degli inesigibili);
- elenchi delle variazioni sui residui;
- elenchi dei residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili;
- la variazione di bilancio sull'esercizio di riferimento del rendiconto;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

- la variazione di bilancio sull'esercizio in corso e sulle annualità successive, in relazione alle scadenze delle obbligazioni (rimodulazione Fondo pluriennale vincolato FPV);
- la reiscrizione di accertamenti ed impegni.

L'Organo di revisione deve effettuare le verifiche come indicato al punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 e sono:

- 1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito.
- 2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'Organo di revisione deve acquisire l'elenco dei crediti per anno di formazione per accentuare il controllo su quelli costituiti in epoca più remota e verificare con motivate tecniche di campionamento la fondatezza giuridica (i residui attivi sono obbligazioni giuridiche per le quali l'ente ha attivato, o deve al più presto attivare, le azioni per il recupero anche mediante procedure coattive) e quindi oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Parere sulla proposta di miglioramento su beni di terzi

Nel caso in cui l'ente apporti miglioramenti non obbligatori per legge su immobili di terzi, l'atto di impegno deve motivare la convenienza per l'ente ad effettuare tale miglioramento e su tale motivazione l'Organo di revisione è tenuto ad esprimere parere come previsto dal paragrafo 4.18 dell'Allegato n. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Deve trattarsi di miglioramenti da iscrivere nell'attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali e da ammortizzare nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata del contratto di locazione.

Possono essere iscritte nel patrimonio e solo su queste è richiesto il parere dell'Organo di revisione, le manutenzioni che si traducono in ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di: • capacità • produttività • sicurezza • vita utile del bene.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Le **funzioni di vigilanza** dell'Organo di revisione sono statuite dal 1° comma dell'articolo 239 del Tuel alla lettera c) e più precisamente:

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- e dall'art. 147-quinquies del Tuel):
- la vigilanza sul sistema di controllo degli equilibri finanziari.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'attività di vigilanza da parte dell'Organo di revisione si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario e riguarda:

- gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;
- la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge applicando i principi contabili generali allegati al D.lgs. n.118/2011 suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendano necessarie;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

- la vigilanza sugli equilibri finanziari (anche di cassa);
- la vigilanza sulla gestione economica;
- l'analisi dei risultati;
- la vigilanza sugli organismi partecipati intesa anche come verifica della congruità dei contratti di servizio, nell'ottica del perseguimento del principio di sana gestione finanziaria per assicurare il mantenimento degli equilibri ed evitare forme elusive del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale controllo dell'Organo di revisione non riguarda la regolarità dei bilanci e della contabilità di tali organismi bensì gli effetti che i loro andamenti hanno o possono avere sugli equilibri economici e finanziari dell'ente locale

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione.

In caso di mancata vigilanza e segnalazione, con dolo o colpa grave, l'Organo di revisione può essere chiamato a rispondere solidalmente del danno arrecato. Tale ipotesi si configura anche in caso di omissioni (per inadempimento di doveri), per il danno che non si sarebbe verificato, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se i revisori avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a sollecitare una correzione o a mettere in atto interventi tempestivi.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'Organo di revisione effettua controlli periodici ai fini dell'attività di vigilanza, secondo un programma rivolto all'intera durata del proprio mandato, attraverso controlli, anche a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esercitando in tal modo un controllo concomitante della gestione, anche ai fini della relazione al rendiconto.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Il controllo contabile prevede:

- la verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti nella tenuta della contabilità;
- la verifica del rispetto dei principi contabili elaborati ed approvati;
- la verifica in ordine ai metodi, alle tecniche e alle procedure di rilevazione contabile dei fatti amministrativi di esercizio dell'ente locale. L'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività di vigilanza deve tenere conto che la Corte dei conti ha evidenziato come la regolarità deve essere valutata in base al rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio, alla completezza del procedimento amministrativo e alla verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

Le verifiche sugli atti

Nell'ambito dell'attività di vigilanza l'Organo di revisione deve riscontrare per gli atti:

- la correttezza della competenza dell'organo che adotta il provvedimento;
- l'adeguata motivazione;
- la presenza dei pareri prescritti dalla legge;
- il corretto riferimento al bilancio e il rispetto dei principi di contabilizzazione;
- la completezza della documentazione;
- la coerenza con gli atti di programmazione.

Le verifiche specifiche sui pagamenti

L'Organo di revisione deve altresì verificare che l'ente locale rispetti la normativa sui pagamenti in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc), che l'ente locale esegua la verifica degli inadempienti e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'Organo di revisione deve effettuare due ordini di verifiche in materia di tempestività dei pagamenti:

- vigilare sulla corretta applicazione delle norme finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;
- verificare le attestazioni relative ai pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e darne atto nella propria relazione;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

I CONTROLLI SULL'UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE LOCALE

L'Organo di revisione deve effettuare due ordini di verifiche in materia di disciplina dell'amministrazione dei beni, ovvero deve:

- verificare il corretto utilizzo degli strumenti giuridici utilizzabili per attribuire a soggetti terzi il diritto di utilizzazione dei beni;
- verificare la corretta determinazione dei canoni annui.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

L'attività di vigilanza è tesa a riscontrare eventuali irregolarità che, se gravi, vanno segnalate al Consiglio dell'ente locale.

Nello spirito di leale collaborazione, ove si riscontri una irregolarità, l'Organo di revisione invita, in primo luogo, l'ente locale a porre in essere azioni correttive. Ove queste non vengano attuate, anche solo per inerzia o non sia possibile attuarle, occorre segnalare al Consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità.

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresentano irregolarità:

- il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni tale da comportare un'alterazione del risultato;
- l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- la mancata informazione sull'esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;
- i riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura;
- la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali

- i maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
- l'esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno;
- l'irregolare tenuta della contabilità;
- la mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
 - l'utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;
- la mancata resa del conto degli agenti contabili;
- la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione;
- l'esistenza di gestioni fuori bilancio;
 - la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili.

grazie per l'attenzione

Daniela Diani